



Camera di Commercio
Modena

REGOLAMENTO DEL "FONDO PER LA SICUREZZA" A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI

2013

ART.1 - FINALITA'

Il presente intervento è rivolto all'istituzione, da parte della Camera di Commercio di Modena e dei Comuni aderenti, di un Fondo provinciale per la Sicurezza a disposizione delle imprese che intendano dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare il problema della microcriminalità.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare domanda sul presente intervento le piccole imprese esercenti attività economiche, aperte al pubblico, iscritte al Registro Imprese, con sede o unità locale in provincia di Modena, che esercitino l'attività in posto fisso con consistente flusso di valori e moneta.

Si precisa che per piccola impresa, secondo la definizione comunitaria, s'intende quella che occupa meno di 50 addetti e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Più precisamente sono ammissibili le imprese in possesso delle caratteristiche di cui sopra che, nello svolgimento dell'attività principale o secondaria, rientrino nei seguenti codici ISTAT di classificazione delle attività economiche:

Codici ATECO 2007	Descrizione attività	Note
10.71.1	Produzione di prodotti di panetteria freschi	
30.92	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi	
32.1	Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose	
Dal 45.11 al 45.40	Commercio al dettaglio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli	Escluso il commercio all'ingrosso
46.48	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	
46.72.2	Commercio all'ingrosso di oro altri metalli preziosi	
Dal 47.11 al 47.79	Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto	
Dal 55.10 al 56.30	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Esclusi i codici dal 56.10.4 al 56.29.2
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	
82.99.4	Altri servizi di supporto alle imprese: richiesta certificati e disbrigo pratiche	

83.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	
92.00	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	
Dal 93.11 al 93.13	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	
93.29.1	Discoteche, sale ballo, night club e simili	
93.29.3	Sala giochi e biliardi	
95.25.0	Riparazione di orologi e gioielli	
96.01.2	Lavanderie non industriali e tintorie	
96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	
96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse	
96.04.1	Servizi dei centri per il benessere fisico	

La Commissione si riserva tuttavia la facoltà di ammettere al contributo anche le imprese non rientranti nei suddetti codici, ma che abbiano comunque le caratteristiche di attività aperte al pubblico e con consistente flusso di valori e denaro.

Possono presentare domanda di contributo le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- attive
- in regola col pagamento del diritto annuale, di cui all'art. 18 della l. 580/93;
- non sottoposte a procedure concorsuali e di liquidazione volontaria;
- non protestate.

Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Le imprese dovranno possedere i suddetti requisiti anche in fase di rendicontazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

L'impresa richiedente il contributo si impegna inoltre a mantenere presso la sede o l'u.l. dichiarata il bene oggetto del contributo per almeno 3 anni dalla concessione.

ART. 3 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo sul Fondo di Sicurezza le spese di acquisto e di installazione, al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza:

a) sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui al Protocollo d'intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria – in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;

c) terminale multifunzione per tabaccai;

d) altri sistemi passivi quali casseforti, blindature, antitaccheggio, inferriate e vetri antisfondamento (l'elenco è esaustivo).

Per tutte le tipologie è ammissibile solo l'acquisto di beni nuovi. Per nuovo impianto si intende un impianto dotato di tutti i suoi componenti. Rientrano pertanto nella tipologia a)

solo gli impianti che comprendono l'acquisto di videoregistratore, monitor e telecamere digitali; nel caso in cui manchi uno di questi elementi saranno considerati adeguamenti e pertanto ritenuti non ammissibili.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo. Tuttavia, per assicurare continuità all'intervento precedente, chiusosi in data 31/05/2012, salvo la proroga concessa solo alle imprese dei comuni terremotati, si prevede di finanziare anche investimenti effettuati a partire dal 1 giugno 2012, purchè ammissibili.

Non sono ammissibili interventi di edilizia.

Non sono ammissibili i contratti di "service", di leasing o teleleasing e ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall'acquisto.

ART. 4 - MODALITA' E LIMITI DEL CONTRIBUTO

Il contributo è fissato nella misura del 40% della spesa ammissibile fino ad un massimo di:

- 1.600,00 euro per i sistemi di cui al punto a),
 - 800,00 euro per i sistemi di cui al punto b) e c)
 - 480,00 euro per i sistemi di cui al punto d)
- di cui il 100% a carico della Camera di Commercio.

Nel caso di Comuni aderenti all'iniziativa, il contributo complessivo aumenterà dal 40% al 50% della spesa fino ad un massimo di:

- 2.000,00 euro per i sistemi di cui al punto a),
- 1.000,00 euro per i sistemi di cui al punto b) e c)
- 600,00 euro per i sistemi di cui al punto d)

con onere massimo rispettivamente di 400,00, 200,00 e 120,00 euro a carico del Comune. In tal caso la ripartizione delle quote a carico degli Enti sarà la seguente: Camera di Commercio 80% e Comune 20%.

Nel caso di impresa plurilocalizzata, essa potrà beneficiare per tutta la durata dell'intervento di un solo contributo per la sede o per una delle unità locali di cui dispone. Il contributo potrà essere richiesto contestualmente nella stessa domanda anche per più tipologie di impianti da realizzare presso la stessa sede o l'unità locale. Nel caso l'impresa intenda acquistare più impianti appartenenti alla stessa tipologia (per esempio antintrusione e nebbiogeno per la tipologia b) oppure inferriate e vetrine antisfondamento per la tipologia c)), il contributo non potrà comunque superare il massimale previsto per la tipologia in questione.

I contributi di cui al presente regolamento si intendono concessi in regime de minimis. Si applica il regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo agli aiuti in regime de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 28/12/06 n. L 379. Pertanto tali contributi non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione UE.

ART. 5 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO SICUREZZA

Il Fondo è costituito dalle seguenti contribuzioni:

Camera di Commercio € 150.000,00
Comune di Modena € 12.000,00
e da quelle degli altri Comuni modenesi aderenti all'iniziativa.

La Camera di Commercio si impegna alla gestione amministrativa dell'intervento nei confronti delle imprese beneficiarie e delle Amministrazioni aderenti. Ciò comporta che i Comuni che manifestano interesse per l'iniziativa attribuiscano la propria quota di adesione al Fondo a favore della Camera di Commercio, la quale provvede alla ricezione delle domande di contributo, all'istruttoria delle stesse e all'erogazione dei contributi ai beneficiari.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, dovranno essere inviate, **esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante, dal 20 marzo al 10 maggio 2013**. L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it/>) – Servizi e-gov - Contributi alle imprese.

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande spedite successivamente alla scadenza fissata non saranno prese in considerazione.

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e pertanto non saranno neppure esaminate.

ART. 7 – ESAME DELLE DOMANDE

Tutte le domande pervenute saranno esaminate alla scadenza del termine di presentazione da una Commissione così composta:

Presidente: - il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato;
Componenti: - uno o due rappresentanti delle Associazioni di categoria designati dalla Prefettura di Modena;
 - un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali che partecipano all'iniziativa;
Segretario: - un funzionario camerale.

La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti (due su tre o tre su quattro). Le decisioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

La Commissione formulerà la graduatoria delle imprese ammesse a contributo da sottoporre al Segretario Generale per l'adozione dell'atto di concessione.

ART. 8 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, il Segretario Generale adotterà l'atto di concessione dei contributi alle imprese entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il contributo sarà assegnato in base all'ordine cronologico di trasmissione della pratica telematica alla Camera di Commercio di Modena, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema Webtelemaco.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

La Camera di Commercio comunicherà la concessione del contributo alle imprese ammesse, nonché l'esclusione alle imprese non ammesse, indicando il motivo del rigetto, entro 30 giorni dalla data di adozione dell'atto.

La Camera di Commercio provvederà altresì a trasmettere ai Comuni aderenti l'elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse e di ogni altra informazione relativa all'andamento dell'iniziativa.

I beneficiari del contributo dovranno presentare telematicamente alla Camera di Commercio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, pena la perdita del beneficio, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, che consiste in:

- per le tipologie a) e b) copia della dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema di sicurezza a regola d'arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento, ove tale dichiarazione di conformità sia obbligatoria per legge;
- solo per i terminali multifunzione per tabaccai, tipologia c): verbale di collaudo che attesti il funzionamento dell'impianto;
- copia delle fatture di acquisto, opportunamente quietanzate. Al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni devono risultare interamente pagati;
- dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari di agevolazioni in regime de minimis, che, sommate alla presente, superino il limite di 200.000,00 € stabilito dalla Commissione UE, utilizzando il modulo disponibile sul sito camerale, firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- solo per gli impianti di videoallarme antirapina tipologia a) : le due attestazioni di avvenuto collegamento dell'impianto di sicurezza al server installato presso la Questura e i Carabinieri.

Qualora il beneficiario non rispetti i tempi previsti per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti decadrà dal beneficio concesso.

Il termine di 60 giorni per la presentazione del rendiconto della spesa decorre dal ricevimento della comunicazione di concessione.

La Camera di Commercio di Modena provvederà all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo all'impresa entro 90 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerale, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/04/2009.

ART. 9 – CONTROLLI E REVOCHE

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 30 del 27/11/2009.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

ART. 10 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati dalla Camera di Commercio di Modena esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.